

MOZIONE n. 957

Il Consiglio regionale

visto

- l'articolo 3 della Costituzione in cui è previsto che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale";
- l'articolo 32 della Costituzione che cita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

considerato l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale che afferma che: "La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità";

preso atto che il D.Lgs. 502/1992, all'art. 1, definisce i Livelli essenziali di assistenza (LEA) come l'insieme delle prestazioni che vengono garantite dal SSN, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, perché presentano, per specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate. Sono escluse dai LEA, pertanto, le prestazioni, i servizi e le attività che non rispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che sono utilizzate in modo inappropriato rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti e le prestazioni che, a parità di beneficio per i pazienti, comportano un impiego di risorse superiore ad altre;

considerato che le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello "essenziale" garantito a tutti i cittadini, ma le Regioni possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA;

visto che l'erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei LEA avviene attraverso l'attività di soggetti erogatori pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, Ospedali classificati e "Presidi") e privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano degli accordi o dei contratti. Tutti gli erogatori del SSN sono remunerati secondo regole stabilite a livello regionale secondo i dettami del D.Lgs. 502/1992 (art. 8 sexies);

considerato che la verifica degli adempimenti, mediante un lavoro istruttorio preparato dagli uffici del Ministero con il supporto dell'Age.Na.S. e dell'AIFA, è a cura del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA);

visto che il nuovo Patto per la Salute 2014-2016 all'articolo 1, comma 3, ha previsto l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione dei principi di

equità, innovazione ed appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica. Successivamente, la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha ratificato in via normativa i contenuti del Patto della salute:

considerato che

- l'impatto economico-finanziario della revisione è stato quantificato dalla legge di stabilità 2016 (commi da 553 a 564 della legge 208/2015) che ha previsto un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui, a livello nazionale, per la prima revisione e ha definito nuove norme procedurali, anche a regime;
- i nuovi LEA sono in vigore dal gennaio 2017 ma non è stato definito il finanziamento di eventuali prestazioni incluse nei nuovi LEA erogate già nel corso del 2016

impegna la Giunta regionale

- ad effettuare, una ricognizione dei nuovi LEA già erogati dalla regione Piemonte nel corso del 2016 e quali siano detti LEA e quanta spesa aggiuntiva comportino;
- a chiedere al Ministero di erogare quota parte del riparto spettante degli 800 milioni stanziati dal Governo per i nuovi LEA corrispondente al costo dei LEA aggiuntivi erogati nel corso del 2016 dalla Regione Piemonte.

---=000==---

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 24 gennaio 2017